



COMUNE DI MONTEMESOLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 8 DEL 30/04/2016

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2016.PROVVEDIMENTI

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/04/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA

L'anno duemilasedici addì TRENTA del mese di aprile alle ore 10,00, nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

PUNZI Vito Antonio
SANTORO Angelo
BASILE Michele
MASSAFRA Antonia
ALOIA Giovanni
SCARANO Sebastiano
CORO Antonio
MAGLI Andrea
BALLO Francesco
ALBA Donato
CAROLI Domenico
SGOBIO Italo
D'ERCHIE Anna Maria

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
PRESIDENTE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Generale **Oreste DOTT. COLIO**.

Presiede l'adunanza **Antonio CORO** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del consiglio introduce l'argomento all'O.d.G. e cede la parola all'assessore d.ssa Antonia Massafra che relaziona

Premesso che:

- l'art. 1, comma 3, del [Decreto Legislativo n. 360/1998](#), come modificato dall'art. 1, comma 142, della [legge n. 296/2006](#) (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.
- con [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002](#) sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del [D.L. 93/2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della [legge 220/2010](#);
- l'articolo 5 del [D.Lgs. 23/2011](#) aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la [risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) così come modificato dall'art. 13, comma 16, [del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) così come convertito dalla [legge 148/2011](#) prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il [D.L. 201/2011](#) definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

Visto che:

- l'art. 53, comma 16, della [legge n. 388/2000](#) stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del [D.Lgs. n. 267/2000](#) prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 24/04/2007 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del [D.Lgs. N. 446/1997](#) il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,8%, con limite di reddito esente inferiore o uguale a Euro 6.800,00;
- detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi e pertanto per l'anno 2015 l'aliquota vigente è sempre pari allo 0,8%;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione, uditi gli interventi, come da verbale allegato;

Visto il [D.Lgs. n. 360/1998](#) e s.m.i.;

Visto il [D.Lgs. n. 267/2000](#);

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti : n. 11

Votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari : n. 2 (Caroli, Sgobio)

Astenuti: n. 1 (D'Erchie)

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8%, con limite di reddito esente inferiore o uguale a Euro 6.800,00 (giusto art.6 del Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF)
2. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa , oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del [Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002](#) oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del [D.L. 201/2011](#) al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere, con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti : n. 11

Votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari : n. 2 (Caroli, Sgobio)

Astenuti: n. 1 (D'Erchie)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonio CORO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Oreste DOTT. COLIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 11/05/2016

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Gabriella INTERNÒ

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Gabriella INTERNÒ

Per copia conforme

Data, 11/05/2016

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

Gabriella INTERNÒ

passiamo allora al punto numero due all'ordine del giorno addizionale comunale IRPEF anno due mila sedici provvedimenti relazionati Massafra

Massafra c'è poco da dire è la riproposizione delle stesse tariffe dell'anno precedente purtroppo al massimo ma si riconferma

Presidente ci sono interventi Sgobio

Italo Sgobio provvedimento fotocopia dell'anno scorso siccome con riferimento al Regolamento l'assessore ci ha dato anche notizia di alcuni interventi che sono attesi a prendere in considerazione le difficoltà dei contribuenti dei cittadini aprendo degli spiragli in maniera provocatoria potremmo chiedere anche in questo caso l'aumento della fascia di esenzione come abbiamo fatto l'anno scorso a sette mila cinquecento euro io invece non gliela faccio questa proposta tanto so già la risposta mi verrà detto che non ci sono spiragli in questo senso perché siamo in una situazione che non ci consente l'innalzamento di quella soglia però Assessore ritengo che con la stessa chiarezza con la quale lei ha espresso quelle situazioni che il Regolamento ha modificato precedentemente dicesse al Consiglio comunale perché ormai è diventato un elemento sul quale non c'è dialogo incominciamo a fare dialogo anche su questo diciamoci con chiarezza incominciamo a mettere le carte sul tavolo con riferimento a quello che lo Stato dell'arte del nostro Piano di rientro pluriennale perché io ritengo che altrimenti ci troveremo da qui ai prossimi cinque anni a vederci sottoposte delle delibere che sono la stessa dell'anno precedente cambiata evidentemente soltanto nel nome di chi la firma e nella data fermo restando che il provvedimento è quello che viene confermato io terrei da conto anche per la correttezza che voglio dire dobbiamo avere nei confronti dei cittadini che tutti sappiano lo stato dell'arte sul piano di rientro perché è inutile girarci intorno è quello che fondamentalmente in questo momento segna anche le scelte che l'Amministrazione è obbligata in alcuni casi a fare

Massafra premesso che sicuramente non è argomento all'ordine del giorno il piano di risanamento finanziario ma ad onore del vero il piano di risanamento finanziario e al vaglio della Corte dei Conti pertanto noi siamo ingessati comunque sulle aliquote nel senso che non possiamo ridurle pertanto una discussione che non ha non ha motivo di esistere se avessimo notizie importanti da comunicare o ma a parte che non è la sede la sede opportuna ma siamo in attesa della pronuncia della Corte dei conti abbiamo sentito sicuramente Ministero questo ve lo posso dire il Ministero all'abbiamo sentito telefonicamente ci hanno non voglio dire tranquillizzato perché non è la parola esatta ha sicuramente detto non è un Piano da bocciare questo ce l'ha detto il Ministero ci ha detto che un piano da integrare ci ha detto che un piano da integrare tra l'altro perché sono passati già ormai due anni voglio dire è ovvio che debba essere integrato quel piano sono cambiate tante cose i numeri che sono scritti non sono più validi perché il due mila quattordici è passato il due mila quindici è passato quindi di noi abbiamo camminato con le nostre gambe abbiamo sicuramente stravolto alcuni numeri abbiamo continuato a pagare quindi sicuramente il piano e da integrare questo non ce lo doveva dire sicuramente Ministero ci ha sicuramente rincuorato dicendo per noi non è un Piano da bocciare per noi però ha detto il Ministero poi sarà al vaglio della Corte dei conti la Corte dei Conti deciderà da considerare che la Corte dei conti un organo a sé stante che può discostarsi totalmente da quella che è l'istruttore del Ministero degli Interni siamo certi che ormai è arrivata la Corte dei conti siamo certi anche di essere agli sgoccioli la Corte dei conti si pronuncerà a breve anche perché loro hanno tempo se non ricordo male trenta giorni da quando il Ministero passa a loro l'istruttoria noi abbiamo sentito il Ministero circa almeno venti giorni fa e aveva già passato alla Corte dei conti pertanto credo che siamo veramente lì tutto ciò premesso l'aliquota e le aliquote non possono essere diminuite abbiamo utilizzato proprio la strada delle esenzioni della TARI in virtù di questo quindi la l'aliquota addizionale così come vedremo dell'IMU della TASI rimangono pertanto invariata grazie altri interventi

Caroli cioè il fatto che comunque l'aliquota non si può ridurre però il fatto dice si potrebbe alzare la soglia portarla comunque parametri nazionali quella del sette mila cinquecento euro e non dei sei mila e otto ma in questo modo si verrebbe comunque più incontro a dei contribuenti che sono comunque di una fascia diciamo meno abbiente rispetto a tanti altri

Massafra sì sono d'accordo ma abbiamo scritto e siamo sempre lì su quel Regolamento che le aliquote non dovevano essere toccate pertanto quello che è stato previsto nella TARI una sorta di redistribuzione della tassa alla fine non c'è un minore introito per il Comune quindi su questo invece noi andiamo a dare adito e onestamente io non mi sento di prenderci la responsabilità tutto il Consiglio di dare un motivo alla Corte dei conti di bocciare il piano perché poi quello che vi ho sempre detto se noi facessimo un'azione del genere e diventasse poi effettivamente oggetto per la Corte dei conti di bocciare il piano poi andiamo al dissesto poi aliquote non potranno essere comunque cambiate perché dissesto prevede l'aliquota al massimo quindi stringiamo i denti per ancora il tempo necessaria la Corte dei Conti per poter vagliare il piano poi si apre un altro scenario e lo valuteremo successivamente ma perché fare queste scelte oggi andando sia a dare propria servire sul piatto d'argento alla Corte dei conti una un modo per poter dire no allora scusate voi avete tra l'altro l'accesso al fondo di rotazione ancor peggio perché l'hanno fatto cessa fondo di rotazione nel piano è quello

prevede aliquote al massimo non toccabili

Presidente perfetto passiamo alla votazione favorevoli maggioranza contrari Sgobio Caroli astenuti D'Erchie
votiamo per l'immediata esecutività favorevoli maggioranza contrari Sgobio Caroli astenuti D'Erchie punto
approvato passiamo al punto numero tre